

Le F.A.Q. sono state realizzate sulla base delle domande pervenute dagli interessati nel corso dell'incontro sul Sistema di qualità Nazionale Benessere animale (SQNBA) - opportunità e indicazioni operative del 17 aprile 2024.

ABBEVERATOI	
Domanda	Risposta
Come si calcolano numero e dimensioni degli abbeveratoi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbeveratoi a vasca, si sommano i cm lineari del lato più lungo di tutti gli abbeveratoi a vasca a disposizione del gruppo e si divide il totale per il numero dei capi presenti nel gruppo.</li> <li>• Abbeveratoi ad accesso unico (tazza o palla), è sufficiente contarne il numero e dividerlo per il numero dei capi presenti nel gruppo.</li> </ul>

ALIMENTAZIONE	
Domanda	Risposta
Cosa si intende per alimenti sani?	Gli alimenti si definiscono sani quando sono di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossicologiche. Inoltre, almeno alla vista, all'olfatto e al tatto non devono evidenziare alterazioni.
È corretto considerare sufficiente che solo il 50% degli animali (di un dato gruppo) possa alimentarsi contemporaneamente, in caso di alimenti disponibili nell'intero arco della giornata?	No, non è corretto. Il 50% dei posti in mangiatoia non consente una costante libertà degli animali di accedere all'alimento nelle 24 h.
Per l'alimentazione dei vitelli non ci sono punti da verificare? Perché il requisito igiene dei pavimenti non comprende i vitelli?	Le disposizioni minime per i vitelli sono considerate nei requisiti legislativi previsti dalla normativa vigente (Disciplinari bovini SQNBA, <i>Paragrafo 4 "Adesione al SQNBA"</i> )
Cosa si intende per alimentazione frazionata correttamente?	L'alimento dovrebbe essere somministrato ad libitum per garantire ad ogni bovino di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 ore della giornata. Nel caso di alimentazione frazionata, gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 ore, sia per quanto riguarda la frazione fibrosa sia per quella concentrata, che dovrebbe essere somministrata almeno in due occasioni. In tal senso è auspicabile l'utilizzo del carro <i>unifed</i> .

MACROAREA BIOSICUREZZA	
Domanda	Risposta
L'analisi batteriologica dell'acqua di abbeverata deve essere svolta presso un laboratorio accreditato?	Per l'analisi batteriologica dell'acqua di abbeverata non è necessario fare riferimento ad un laboratorio accreditato. L'Organismo di Certificazione verificherà i rapporti di prova attestanti l'esecuzione dei controlli.
In merito all'analisi batteriologica dell'acqua di abbeverata, si chiede di	Il controllo dell'acqua di abbeverata degli animali è richiesto solamente se l'approvvigionamento idrico non proviene da acquedotto pubblico.

MACROAREA BIOSICUREZZA	
Domanda	Risposta
chiarire quale acqua debba essere sottoposta a controllo.	
Requisito “ACCESSO DEI VISITATORI”: come si può avere evidenza che gli stivali siano sempre lasciati in azienda e ad uso esclusivo personale?	Siglandoli con nome e cognome oppure ogni azienda adotterà, con procedura scritta, il sistema che ritiene più appropriato.

BIOSICUREZZA SUINI	
Domanda	Risposta
In merito ai “Suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevati all’aperto” e la dogana danese: sulla base dell’analisi del rischio dello stabilimento, l’operatore identifica e documenta le caratteristiche della dogana danese e le modalità per la corretta attuazione e mantenimento. Quindi bisognerà far fare isolamento e quarantena per entrare in un paddock aperto? Nel caso di nuova introduzione di suini, deve essere individuata un’area di isolamento destinata al loro controllo e osservazione. Tale area dovrà essere opportunamente separata dal resto dell’allevamento sia strutturalmente che funzionalmente. Solo in caso non si faccia tutto pieno/tutto vuoto?	La dogana danese è una struttura semplice dedicata solo al controllo e preparazione delle persone che accedono in allevamento. Come stabilisce il Decreto 28 giugno 2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini (GURI n.173 del 26-07-2022), qualora i suini di nuova introduzione presentino uno stato sanitario differente da quelli presenti in allevamento, devono transitare per il controllo e l'osservazione da una specifica area di isolamento separata fisicamente e funzionalmente.  Visto che, in caso di tutto pieno/tutto vuoto, non sono presenti suini all'interno dell'allevamento con cui paragonare lo stato sanitario, se gli animali di nuova introduzione presentano tutti lo stesso stato sanitario, non è necessario isolarli. Unicamente se l'allevamento risulta vuoto al momento di ingresso degli animali.
Piano inadeguato per la riduzione dell’antibiotico e per la biosicurezza: nel caso dei suini viene incentivata la dogana danese, un metodo praticamente inapplicabile in allevamento semibrado. Il primo elemento da chiedere per la biosicurezza non è la dogana danese, ma appunto la presenza di recinzioni per delimitare l'area e impedire/limitare al massimo contatti con animali selvatici.	La recinzione “a prova di bestiame” è un requisito obbligatorio per gli allevamenti semibradi come stabilito nel D.M. 28 giugno del 2022. La dogana danese, che altro non è che una barriera fisica posta all’interno della zona filtro per delimitare la zona sporca dalla zona pulita, non è obbligatoria in base alla normativa, per quanto importante e facilmente attuabile in qualunque condizione di allevamento. Quindi si è ritenuto corretto inserirla come requisito aggiuntivo per SQNBA al fine di migliorare i livelli di biosicurezza, anche negli allevamenti semibradi.

CONDIZIONI AMBIENTALI	
Domanda	Risposta
<b>GAS NOCIVI:</b> in merito alla concentrazione di gas nocivi negli ambienti di stabulazione, è possibile eseguire una valutazione empirica	Un giudizio soggettivo, basato sull’olfatto, non è attendibile. Pertanto, è necessario utilizzare una strumentazione appropriata (fornita dall’Organismo di Certificazione) che, in una prima fase, può non essere tarata da centri accreditati.

CONDIZIONI AMBIENTALI	
Domanda	Risposta
attraverso l'olfatto o è necessario il ricorso a strumentazioni certificate?	
<b>ILLUMINAZIONE:</b> Si chiede di definire meglio i parametri e le modalità di misurazione dell'illuminazione.	Ai fini della sua determinazione, devono essere utilizzati sistemi specifici previsti per misurare l'intensità della luce. Questi andranno usati al momento dell'Audit, posizionandoli all'altezza della testa dell'animale.
<b>SUINI: GAS NOCIVI - LUCE - THI.</b> Per le condizioni ambientali dei suini non ci sono punti da verificare?	Trattandosi di allevamento all'aperto, non si ritiene necessario fissare limiti di concentrazione per i gas nocivi. La libertà di movimento ed i requisiti ambientali lasciano al suino la possibilità di autoregolarsi

FARMACO VETERINARIO	
Domanda	Risposta
L'antibiogramma deve essere eseguito una volta all'anno prima della prima somministrazione di una specifica terapia?	Si
A partire dalla seconda terapia, anche se di tipo diverso e per diversa malattia, è sufficiente la diagnosi e non è più necessario effettuare un altro antibiogramma?	Si
Se in un anno di tempo, non è stato necessario eseguire alcun trattamento antibiotico, il requisito è considerato soddisfatto, senza richiedere nessun antibiogramma?	Si
Al momento dell'audit di certificazione SQNBA, come deve essere fatta la valutazione del consumo di farmaco se avviene prima dell'aggiornamento dei risultati delle DDD? Si fa riferimento al valore dell'anno precedente?	La valutazione può essere effettuata solo ad anno solare finito, tutte le valutazioni inerenti devono prendere in considerazione l'ultimo anno completo disponibile. Tuttavia, per l'anno 2025, il periodo di osservazione per misurare la riduzione dell'uso di antibiotici inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2025. Per gli anni successivi, il periodo di osservazione inizia il 1° ottobre dell'anno "n" e termina il 30 settembre dell'anno "n+1".
Se per rientrare nei parametri stabiliti dall'eco-schema 1 livello 1, si è deciso di ridurre l'utilizzo del farmaco, è considerato accettabile un aumento conseguente della mortalità degli animali?	No, l'allevatore è obbligato a curare gli animali con farmaci adeguati quando la patologia lo richiede come previsto dalle norme sulla tutela del benessere animale. L'allevatore dovrà mettere in atto tutte le misure di prevenzione, migliorando il benessere e la sanità degli animali. L'applicazione di tutte queste misure favorisce la riduzione delle patologie e con essa la necessità di utilizzo di antibiotico. Laddove previsto, la mortalità è un requisito di certificazione SQNBA.
Si chiede di chiarire su quali aree di stabulazione e per quali gruppi di animali si deve testare la sensibilità antimicrobica, soprattutto quando deve essere ripetuto il trattamento.	La correttezza del trattamento antibiotico dovrà essere effettuata in accordo con le linee guida sull'utilizzo prudente del farmaco, a cui si rimanda per dettagli (link: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0911(01)">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0911(01)</a> e <a href="https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3347">https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3347</a>

## FARMACO VETERINARIO

Domanda	Risposta
	<p><a href="#">allegato.pdf</a> ), sulla base di un piano di monitoraggio delle problematiche cliniche e delle indicazioni fornite dalle prove di farmaco-suscettibilità.</p> <p>I campioni da analizzare vengono prelevati dai soggetti che presentano la sintomatologia clinica e per questo non sono determinabili a priori. Per quanto riguarda la frequenza dei test di antibiotico-sensibilità si deve far riferimento al focolaio garantendo l'esecuzione del test almeno 1 volta all'anno.</p>
Come si determina il valore della DDD	<p>Per conoscere nel dettaglio cos'è e come si calcola il valore della DDD, si invita alla consultazione del relativo documento disponibile nella pagina web <a href="http://www.classifyfarm.it">www.classifyfarm.it</a> -&gt; <i>Veterinario Aziendale -&gt; Metodologia DDD Consumo Antimicrobici</i>.</p>
Quale è la correlazione tra benessere e farmaco	<p>Gli allevamenti che hanno un livello di benessere e di biosicurezza medio/alto hanno come conseguenza la ridotta necessità di ricorrere alle terapie antibiotiche.</p>
Perché è utilizzata la Mediana regionale	<p>Le mediane regionali, alla luce dell'esperienza maturata nel corso del 2023, dal 2024 sono state sostituite da soglie uniche per indirizzo produttivo (D.M. del 1° agosto 2024, in GURI n.231 del 01.10.2024).</p> <p>Per maggiori dettagli, si rimanda al link:  <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21949">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21949</a> .</p>
Lo scopo del SQNBA è quello di stabilire standard e procedure finalizzati alla qualità del processo produttivo e non si ritiene opportuno prevedere come requisito di certificazione la riduzione del farmaco veterinario. Ciò in quanto trattasi di un impegno che è condizionato da diversi fattori ambientali e, pertanto, molto variabile; ciò potrebbe causare facilmente l'uscita degli allevamenti dal SQNBA, dato che il parametro è la riduzione annuale del 10% rispetto alla mediana regionale. Inoltre, la riduzione del farmaco è già incentivata dall'Eco schema 1, livello 1.	<p>L'impegno legato alla riduzione del farmaco è stato inserito per garantire una maggiore spinta verso questo obiettivo previsto delle strategie comunitarie.</p> <p>Per superare alcune perplessità legate alla variabilità di questo parametro, alla luce dell'esperienza maturata nel corso del 2023, dal 2024 la mediana regionale è stata sostituita da soglie uniche per indirizzo produttivo che dovrebbe garantire una maggiore stabilità del parametro. Per maggiori dettagli, si rimanda al link:  <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21949">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21949</a> .</p>

## FORMAZIONE DEGLI ADDETTI

Domanda	Risposta
<p>Requisito “<b>FORMAZIONE DEGLI ADDETTI</b>”, si chiede di precisare in merito al “<b>corso di formazione sul benessere animale</b>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da chi sarà erogato?</li> <li>- con quale tempistica?</li> </ul>	<p>La formazione degli addetti in tema “benessere animale” è prevista da un corso specifico, facoltativo, come da nota del Ministero della salute relativa alla formazione sul benessere animale (nota DGSAF prot. n. 17996 del 11/07/2023).</p>

## FORMAZIONE DEGLI ADDETTI

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> <li>- su quali temi?</li> <li>- quanto deve durare?</li> <li>- chi deve frequentarlo?</li> <li>- come verificare che le nozioni apprese siano state trasmesse a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali?</li> </ul>	<p>I temi oggetto del corso saranno specifici sulla tutela del benessere animale, significato, importanza, normativa e responsabilità).</p> <p>L'operatore così formato avrà la responsabilità di trasmettere tale formazione ai colleghi con cui opera nella stalla.</p> <p>Invece, la parte formativa su biosicurezza e uso prudente del medicinale veterinario è obbligatoria per tutti gli operatori come previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 2023.</p>
<p>Requisito <b>“FORMAZIONE DEGLI ADDETTI”</b>, si chiede di precisare se un giovane/neo insediato senza esperienza di almeno 5 anni, ma con corso di formazione, possa aderire a SQNBA?</p>	<p>Un allevatore, indipendentemente dall'età, per aderire a SQNBA, deve avere un'esperienza di almeno 5 anni, oltre al corso di formazione specifico.</p> <p>I disciplinari approvati prevedono: “Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali).</p>
<p>Il requisito sulla formazione degli allevatori (“Formazione degli addetti”) prevista dai Disciplinari, può essere ritenuto soddisfatto a seguito della formazione prevista dalla circolare DGSAF 10/07/2023 “Formazione sul benessere animale” (Allegato 2) e dalla formazione obbligatoria prevista dal Decreto ministeriale 6 settembre 2023 (Allegato 1).</p>	<p>Si</p> <p>Per quanto riguarda, invece la qualifica dei veterinari valutatori degli Organismi di certificazione si rimanda alla Circolare del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero della Salute (DGSAF n. 0032045 del 29 ottobre 2024) relativa ai corsi di formazione ai fini della qualifica iniziale dei veterinari valutatori degli organismi di certificazione operanti nell'ambito del SQNBA prevede alcune esenzioni.</p> <p>Ad esempio, per il previsto “Corso di formazione sulla tutela della sanità e del benessere animale, delle norme di biosicurezza e del corretto uso del farmaco, sulla rintracciabilità e sui sistemi e reti di sorveglianza epidemiologica della sanità pubblica veterinaria”, è soddisfatto dai veterinari che hanno superato l'analogo corso previsto per la qualifica di veterinario aziendale.</p> <p>Per maggiori dettagli, si rimanda al link:  <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448</a></p>
<p>La partecipazione al corso per Veterinario Aziendale, conseguito ai sensi del DM 7 dicembre 2017, e la formazione teorica precedentemente acquisita con la frequenza di corsi organizzati da Enti di certificazione su</p>	<p>Si, saranno riconosciute.</p> <p>I veterinari che hanno superato il “Corso di formazione sulla tutela della sanità e del benessere animale, delle norme di biosicurezza e del corretto uso del farmaco, sulla rintracciabilità e sui sistemi e reti di sorveglianza</p>

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI	
Domanda	Risposta
tecniche di audit (Norma UNI EN ISO 19011:2018) saranno riconosciute?	epidemiologica della sanità pubblica veterinaria”, non devono ripeterlo.

NUMERO DI ADDETTI	
Domanda	Risposta
Requisito “NUMERO DI ADDETTI”, se una stalla di bovini da carne ha 401 animali serviranno due addetti?	Sì

INFERMERIA	
Domanda	Risposta
Il locale infermeria può essere anche una struttura mobile da montare al bisogno?	I diversi disciplinari per la specie bovina dettano requisiti diversi per l’area infermeria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli allevamenti stallini da latte devono stabilmente disporre di un’infermeria;</li> <li>• Negli allevamenti stallini da carne sotto i 100 capi l’infermeria può essere preparata alla bisogna;</li> <li>• Negli allevamenti familiari l’infermeria non è richiesta;</li> <li>• Agli allevamenti al pascolo sotto i 100 capi non è richiesta l’infermeria, mentre sopra i 100 capi, al pascolo, l’infermeria può essere costituita da strutture anche mobili;</li> <li>• Gli allevamenti suini al pascolo devono disporre di un’area di ricovero identificata da tenere a disposizione.</li> </ul>
Si chiede di precisare le seguenti caratteristiche: dimensioni, sistema di ventilazione, sistema di raccolta delle deiezioni, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e numero massimo di animali accolti.	Il disciplinare prevede che l’infermeria sia “adatta alle condizioni dell’animale che necessita assistenza”.
Si chiede di precisare cosa si intenda per patologie ben identificate e se l’animale una volta guarito debba essere reintrodotta nel gruppo degli animali sani.	La patologia deve essere presupposta dall’allevatore e confermata dal veterinario. L’animale, una volta guarito, in assenza di contro-indicazioni, va reintrodotta nel gruppo degli animali sani.

ISPEZIONE DEGLI ANIMALI	
Domanda	Risposta
Requisito “ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI ADULTI E DEI VITELLI”, si chiede di precisare quale supporto debba essere utilizzato per registrare le osservazioni e	Gli operatori possono usare qualsiasi supporto, cartaceo o informatico, purché rintracciabile. Le registrazioni devono essere conservate dalla data di adesione al disciplinare SQNBA e mantenute almeno per un triennio. Ciò in quanto il valutatore dell’Organismo di certificazione, nell’ambito dei controlli presso gli

## ISPEZIONE DEGLI ANIMALI

Domanda	Risposta
per quanto tempo le registrazioni debbano essere conservate.	Operatori della produzione primaria, deve effettuare almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo (forma associativa) e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari alla $\sqrt{N}$ , ove N è il numero di operatori determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti (allegato 1 del DM. 2 agosto 2022). Pertanto, nel caso di cooperative o altre forme associative un operatore del settore primario potrebbe essere verificato nel terzo anno.
Il dispositivo su cui si registrano le osservazioni sarà oggetto di valutazione dell'Organismo di Certificazione (OdC)?	Sì, il dispositivo deve essere idoneo a consentire la verifica del requisito.

## LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Domanda	Risposta
Nel disciplinare " <b>Bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo</b> ", la superficie minima disponibile per le vacche fattrici è la stessa indicata per le bovine da latte (6 m <sup>2</sup> /capo)?	Sì. I requisiti si riferiscono alle strutture utilizzate nelle fasi di allevamento stallino. Nessun requisito aggiuntivo è previsto per la fase di pascolamento. Per i ricoveri temporanei, utilizzati in caso di emergenze, non si applicano gli spazi minimi.
Come verranno valutati gli allevamenti che praticano il pascolo e di conseguenza presentano strutture coperte adibite al decubito che non soddisfano i 6 m <sup>2</sup> /capo o il 90 % del numero delle cuccette rispetto al numero di bovine?	I requisiti si riferiscono alle strutture utilizzate nelle fasi di allevamento stallino. Nessun requisito aggiuntivo è previsto per la fase di pascolamento. Per i ricoveri temporanei, utilizzati in caso di emergenze, non si applicano gli spazi minimi.
Si chiede di precisare cosa si intende per "zona di accesso all'alimentazione".	La zona di accesso all'alimentazione è la zona del ricovero antistante alla mangiatoia che le bovine occupano stando in piedi durante i pasti.
Per i VITELLI, STABULAZIONE IN COPPIA, si chiede di precisare se è consentito mantenere i vitelli in gabbia singola durante le prime 2 settimane di vita.	Il requisito prevede che i vitelli possano essere mantenuti in gabbia singola, prima di essere stabulati in coppia a partire dalla terza settimana di vita.
In caso di stabulazione in coppia dei vitelli, se il lato corto del box deve essere di almeno 130 cm, quale dovrebbe essere la lunghezza minima dell'altro lato?	I vitelli stabulati in coppia devono disporre di almeno 1m <sup>2</sup> /capo (equivalente a 2m <sup>2</sup> totali). Se, ad esempio, il recinto è rettangolare e un lato misura 130cm, l'altro lato dovrà essere lungo almeno 154cm. Se il recinto è quadrato, ogni lato dovrà essere almeno pari a 142cm.
Si chiede di modificare il limite di tempo di 24 mesi, previsto nei disciplinari, per l'implementazione della stabulazione in coppia dei vitelli di età compresa tra 2 e 8 settimane di vita.	Il CTSBA ha ritenuto adeguato consentire agli allevatori un periodo di 24 mesi per affrontare in modo corretto e sostenibile il cambiamento nella gestione del sistema di allevamento dei vitelli, senza incorrere nei rischi sanitari, dati gli attuali mezzi di prevenzione.

PAVIMENTAZIONE	
Domanda	Risposta
Per gli allevamenti di bovini, in merito alla stabulazione libera su pavimento fessurato si chiede di distinguere: lettiera nella zona di riposo e fessurato in zona di alimentazione/area di servizio.	Viste le diverse tipologie di allevamento previste in ClassyFarm, si è optato per non distinguere le due zone, in quanto i loro confini sarebbero di difficile identificazione.

Body Condition Score (BCS) SUINI	
Domanda	Risposta
In merito agli animali sottopeso il piano di monitoraggio implica una certificazione di temporalità (registro) dei controlli (es. arrivo dei suini in fase di ingrasso, suini in fase di finissaggio, ecc), per valutare a quale livello sussiste la criticità?	Il monitoraggio degli animali sottopeso va effettuato almeno una volta all'anno nel caso di percentuali inferiori al 4%. Altrimenti sarà necessario analizzare le cause e i fattori di rischio, attuare le azioni correttive in funzione delle problematiche emerse e ripetere le valutazioni alla risoluzione delle criticità. Essendo la problematica di origine multifattoriale, non è possibile a priori identificare una cadenza precisa di controllo ma deve essere soppesata in funzione delle necessità e delle azioni correttive messe in atto.

MORTALITÀ	
Domanda	Risposta
Per il requisito “MORTALITÀ”, nella check-list di ClassyFarm, manze e vacche sono separate; questo requisito prevede di calcolare anche la mortalità delle manze (e vacche) rispetto al numero di vacche in lattazione e asciutta?	Corretto. Il calcolo della mortalità, inoltre, deve includere gli episodi di macellazione speciale d’urgenza (MSU). In tal senso saranno adattate anche le check list CREnBA per la valutazione del benessere.
Perché vengono inclusi nel calcolo anche gli animali sottoposti a macellazione speciale d’urgenza (MSU)?	Gli animali morti in azienda sono la conseguenza estrema non solo di gravi problemi sanitari, ma anche di pessime condizioni di benessere animale. Per tale motivo, si ritiene opportuno valutare la mortalità riscontrata in allevamento negli ultimi 12 mesi, considerando il numero di animali morti per cause naturali, accidentali, a seguito di eutanasia o per macellazione speciale d’urgenza (MSU), considerando questo evento come l’espressione finale di condizioni negative di benessere e di gestione degli stati patologici (come da indicazioni del protocollo <i>Welfare Quality®</i> , 2009a; 5.1.3.2 <i>Absence of disease – Mortality; modificato</i> ).

STRUTTURA CHECKLIST CLASSYFARM	
Domanda	Risposta
Le 3 macroaree (Macroarea “BA” - Benessere Animale; Macroarea “BS”- Biosicurezza; Macroarea “MV”-Uso Consapevole del Medicinale Veterinario), inserite nel capitolo “requisiti di valutazione”, sono	Sono gli stessi elementi. Laddove presenti minime differenze, si provvederà ad aggiornare i manuali e le checklist ClassyFarm per l’autocontrollo.

un'integrazione delle check-list di autocontrollo "Benessere animale" di ClassyFarm o sono gli stessi elementi?	
---	--

<b>MODALITÀ DI ACCESSO CLASSYFARM</b>	
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
In caso di semaforo verde ClassyFarm, bisogna intendere che i pre-requisiti d'accesso di cui al capitolo "Adesione al SQNBA" siano già stati verificati dal veterinario ufficiale/veterinario aziendale e dunque risultano soddisfatti?	Corretto, il semaforo si colora di verde nel caso in cui i prerequisiti di accesso siano già stati valutati dalle autorità competenti o dal veterinario aziendale/incaricato che ha effettuato l'autocontrollo nei 12 mesi precedenti la verifica di certificazione. Se, nei prima della verifica di certificazione, non è stato effettuato un controllo ufficiale, i prerequisiti di accesso possono comunque essere verificati al primo controllo ufficiale pianificato, con la possibilità di sospensione o revoca della certificazione in caso di esito sfavorevole. Il semaforo di ClassyFarm può infatti diventare rosso in qualunque momento, a seguito di esito sfavorevole al controllo ufficiale, o a seguito di evidenza di insufficienze nei requisiti legislativi rilevati nell'ultima (più recente) verifica di autocontrollo eseguita dal veterinario aziendale/incaricato.
Si chiede di fornire informazioni su quando sarà possibile l'accesso a Classyfarm per gli Organismi di Controllo e quale sarà l'iter per la richiesta di accesso.	È in corso di implementazione un'area dedicata al SQNBA su ClassyFarm e sono in corso di predisposizione le modalità di accesso, sia per verificate i prerequisiti per accedere alla certificazione, sia per l'esecuzione dell'attività di controllo.

<b>ETICHETTATURA</b>	
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Sono previsti loghi/simboli da utilizzare sui prodotti ottenuti da animali che aderiscono ai disciplinari di produzione?	Al momento non sono previsti loghi/simboli da utilizzare sui prodotti ottenuti da animali che aderiscono ai disciplinari di produzione. Le informazioni sull'etichettatura sono definite nell'Articolo 8 del Decreto interministeriale 2 agosto 2022.
Saranno presenti in etichetta almeno due livelli al coperto e due livelli all'aperto?	Le informazioni da riportare in etichetta sono previste all'articolo 8, comma 1 del Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In particolare, per quanto riguarda il metodo di allevamento, l'indicazione da riportare in etichetta è riportata al paragrafo 6 di ciascun disciplinare approvato. Ad esempio, per i bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo, è riportato: "allevamento con ricorso pascolo" o "allevamento integrale al pascolo". Un ulteriore livello verrà definito sulla base dell'esperienza dei primi anni di applicazione del disciplinare SQNBA.
Il Decreto interministeriale recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" n. 341750 del 2 agosto 2022, prevede "almeno su due livelli progressivi" in modo da garantire trasparenza e	Il secondo livello verrà definito sulla base dell'esperienza dei primi anni di applicazione del disciplinare SQNBA.

ETICHETTATURA	
Domanda	Risposta
chiarezza, tramite l'etichetta SQNBA. Sono stati previsti 2 livelli?	
Sarà data chiaramente indicazione in etichetta se il prodotto proviene da allevamenti in gabbia o se invece è <i>cage free</i> ?	<p>Non è previsto un esplicito riferimento in etichetta al mancato utilizzo delle gabbie. È prevista la possibilità di usare sui prodotti un QR code così da collegare il prodotto al sito dell'azienda dove sono rese disponibili le informazioni ritenute valorizzanti.</p> <p>Si fa presente che il box individuale è ammesso, esclusivamente per i vitelli fino a 8 settimane, nei primi due anni dalla pubblicazione del disciplinare, nel rispetto della normativa vigente. Successivamente, anche in questa fase di allevamento, dovrà essere garantito che i vitelli siano allevati in coppia o in gruppo. Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m<sup>2</sup>/capo con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m<sup>2</sup>) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.</p> <p>I disciplinari dei bovini e suini da ingrasso allevati all'aperto non prevedono l'utilizzo di gabbia.</p>
Relativamente a <b>cooperative</b> situate in zone di confine, non è chiaro come procedere con i loro <b>soci</b> che sono situati fuori dal territorio nazionale; quindi, se anche loro possono accedere al sistema SQNBA (e al sistema ClassyFarm) o se invece verrà riconosciuto un sistema di benessere animale estero.	<p>Il SQNBA è aperto a tutti i produttori nazionali ed europei. Per i produttori situati negli altri Stati membri, le Autorità sanitarie italiane e quelle di ciascun Paese interessato, attraverso specifici accordi di cooperazione, definiranno le modalità di reciproco riconoscimento dei controlli da portare a termine per consentire l'adesione al SQNBA.</p> <p>Gli impegni per i produttori esteri sono quelli previsti dai disciplinari approvati in Italia.</p>
Come verranno gestite le produzioni "certificate" dai Paesi europei che hanno sistemi di certificazione e requisiti di benessere diversi da SQNBA?	<p>Il SQNBA deve essere aperto a tutti i produttori comunitari che volontariamente intendono aderire. Il sistema, pertanto, dovrà gestire anche eventuali richieste di produttori comunitari. In merito alle produzioni certificate secondo un altro sistema di qualità sul benessere animale autorizzato in un Paese comunitario dalla propria Autorità competente, si fa presente che tali produzioni possono circolare liberamente in tutta l'UE, se destinate direttamente al consumatore finale.</p> <p>Nel caso in cui detti prodotti siano rietichettati in Italia, l'operatore italiano dovrà aderire e operare secondo quanto previsto dal disciplinare del Paese di provenienza dei prodotti, per le fasi applicabili della filiera che si svolgeranno in Italia. Infine, si precisa che l'articolo 3, comma 2 del progetto notificato prevede l'adeguamento delle procedure solo per le norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MASAF, o certificazioni volontarie rilasciate da Organismi di Certificazione operanti esclusivamente in Italia, con informazioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario. Il già menzionato articolo 3, pertanto,</p>

ETICHETTATURA	
Domanda	Risposta
	non è rivolto in alcun modo ad altri regimi di qualità in materia di benessere degli animali legalmente ottenuti in altri Stati membri.
È possibile l'etichettatura di “Benessere animale vacche da latte a stabulazione libera” indipendentemente dal fatto che sia presente il pascolo o meno lasciando la possibilità di inserire la dicitura pascolo (500 m <sup>2</sup> /UBA) solo per le aziende di trasformazione (piccole) che sono in grado di separare le varie tipologie di latte?	Per superare questa problematica, il CTSBA ha proposto in tutti i disciplinari bovini la possibilità che vengano commercializzati i prodotti provenienti da allevamenti che seguono diversi disciplinari SQNBA per i bovini. In questi casi, l'etichetta non deve riportare l'informazione relativa alla lettera b) Metodo di allevamento prevista all'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.
Con riferimento all'etichettatura, risulta difficile la separazione del latte proveniente da allevamenti con pascolo da quelli senza, soprattutto nelle zone in cui sono presenti entrambi i metodi di allevamento. Durante le operazioni di trasporto dall'allevamento all'impianto di lavorazione e all'interno dello stabilimento di trasformazione la separazione oltre che difficile risulterà molto onerosa.	Per superare questa problematica, il CTSBA ha proposto in tutti i disciplinari bovini la possibilità che vengano commercializzati i prodotti provenienti da allevamenti che seguono diversi disciplinari SQNBA per i bovini. In questi casi, l'etichetta non deve riportare l'informazione relativa alla lettera b) Metodo di allevamento prevista all'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.

FORMAZIONE VALUTATORI ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	
Domanda	Risposta
L'esperienza lavorativa richiesta alle figure coinvolte in valutazione, riesame e decisione deve essere specifica per ogni singola specie contemplata?	L'esperienza lavorativa richiesta deve essere riferita alla singola specie contemplata ma non all'orientamento produttivo e al metodo di allevamento.
Per le funzioni di valutazione, riesame e decisione saranno ammessi anche altre figure, oltre a quelle indicate nel Decreto N.0341750 del 02.08.2022 (ad es. agronomi specializzati in zootecnia)?	Ad oggi i requisiti sono quelli indicati nel decreto.
La valutazione della “macroarea: tutela dell'ambiente” dovrà esser fatta da un veterinario o da un agronomo?	Il veterinario per fare questa valutazione dovrà avere specifica competenza. Nel caso in cui non avesse competenze adeguate, l'OdC dovrà organizzare uno specifico gruppo di verifica coordinato dal veterinario, così come previsto dall'Allegato 1 del Decreto interministeriale 2 agosto 2022.

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	
Domanda	Risposta
In merito all'Autocontrollo degli operatori alimentari sarà sufficiente,	La certificazione dell'operatore del settore primario (allevamento) è separata da quella dell'operatore del settore

**ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE**

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
per il capo-filiera prendere in considerazione la check list dei singoli veterinari aziendali o dovrà incaricare uno proprio?	alimentare (filiera) e i certificati rilasciati saranno distinti. Il veterinario aziendale/incaricato opera nel settore primario e non presso l'operatore alimentare, pertanto, il capo filiera del settore alimentare deve valutare con altra modalità le attività del gruppo di operatori del settore alimentare inseriti nella filiera.
Quando è prevista l'emissione della documentazione inerente alle modalità di accreditamento degli organismi di controllo ad integrazione dell'allegato 1, parte A del Decreto N.0341750 del 02.08.2022?	L'avvio delle attività di accreditamento sarà comunicato attraverso l'emissione di una circolare ACCREDIA a seguito della approvazione dei disciplinari. L'iter per l'OdC, comprese le modalità per l'iscrizione negli elenchi ministeriali, è descritto nell'Allegato 1, parte A del Decreto interministeriale 2 agosto 2022.
Come dovranno essere comunicati al MASAF/MIN. SAL. gli elenchi degli Operatori aderenti alla certificazione (come è attualmente per gli SQNZ oppure direttamente tramite BDV)?	L'Organismo di Certificazione, oltre al MASAF, pubblicherà sul proprio sito l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare (articolo 6, comma 8 del Decreto interministeriale 2 agosto 2022.). Sarà inoltre previsto un meccanismo di interoperabilità tra CLASSYFARM e la Banca Dati Vigilanza (BDV) come stabilito dal Decreto interministeriale 2 agosto 2022.
I disciplinari riguardano solo gli allevamenti. Per il post- allevamento, bisognerà fare riferimento solo al DM 2/8/22 oppure è prevista la pubblicazione di altre linee guida o piano dei controlli?	I disciplinari stabiliscono i requisiti per la gestione degli allevamenti. I requisiti per il post-allevamento sono contenuti nell'Allegato 2 del Decreto interministeriale 2 agosto 2022., specifico sulla Catena di custodia.
Quali controlli e ispezioni sono previsti per garantire il rispetto del disciplinare di produzione?	Le attività degli organismi di certificazione sono sia documentali sia presso l'allevamento, e si svolgeranno in conformità alla norma ISO/IEC 17065. Ulteriori informazioni sono contenute nel Decreto e nei suoi allegati.
Se gli animali accedono al pascolo per sei mesi all'anno ma la visita dell'ente certificatore si svolge in periodo invernale o di condizioni sfavorevoli, è sufficiente la verifica degli spazi, delle recinzioni o altro?	L'Organismo di certificazione dovrà pianificare le verifiche tenendo in considerazione vari fattori, quali l'area geografica, la stagione, le abitudini aziendali, etc., nell'ottica di poter visionare tutte le aree dello stabilimento. In caso di impossibilità a visionare fisicamente determinate aree, è possibile effettuare una valutazione documentale (ad es. visionando mappali/foto aggiornate) e la scelta dev'essere adeguatamente motivata. L'organismo dovrà comunque organizzare le attività di verifica per visionare le aree non viste in una nella visita successiva.

**REQUISITI DI ACCESSO AL SQNBA**

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Sarà previsto un accesso all'interno del sistema Classyfarm per gli organismi di certificazione/centri di assistenza agricola per la visualizzazione dei dati?	Solo gli Organismi di certificazione presenti nell'elenco gestito dal MASAF avranno accesso a Classyfarm per visualizzare il semaforo dell'allevamento.

## REQUISITI DI ACCESSO AL SQNBA

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Cosa si intende per “verifica in autocontrollo”?	Si intende la valutazione svolta dal veterinario aziendale/incaricato, attraverso la compilazione della specifica check list di autocontrollo Classyfarm. Tale valutazione in autocontrollo ha frequenza di svolgimento annuale.
Nelle versioni precedenti dei disciplinari veniva indicato come prerequisito un punteggio del livello di benessere > di 60 e di biosicurezza > di 50 nelle valutazioni Classyfarm. Nei nuovi disciplinari tale punto non è contemplato, è quindi sufficiente il semaforo verde per avviare l’iter di certificazione?	Il CTSBA ha ritenuto opportuno eliminare i punteggi di accesso. L’iter di certificazione può essere avviato quando il semaforo è verde. Tale colore implica che i dati caricati nel sistema soddisfano la conformità legislativa dell’allevamento, valutata dal controllo ufficiale e/o attraverso l’autocontrollo del veterinario aziendale/incaricato.
Nei prerequisiti di accesso è obbligatoria la conformità ai controlli ufficiali di sanità pubblica che riguardano solo il 10% delle strutture nel periodo designato. Gli operatori di produzione primaria che non li avessero devono preventivamente richiedere il controllo ufficiale di sanità pubblica?	<p>La conformità ai requisiti legislativi è un obbligo di legge, in caso contrario, l’accesso alla certificazione è impedito. La conformità legislativa è evidenziata dal colore verde del semaforo di accesso alla certificazione. Tale colore viene alimentato dagli esiti del controllo ufficiale (check list controllo ufficiale) e/o dagli esiti della valutazione di autocontrollo del veterinario aziendale/incaricato (check list autocontrollo).</p> <p>Nel caso l’allevatore non abbia ricevuto il controllo dell’autorità competente, la conformità ai requisiti legislativi (e quindi il colore del semaforo) si baserà sull’autovalutazione effettuata dal veterinario aziendale/incaricato attraverso la compilazione della check list Classyfarm.</p> <p>Si precisa che i controlli ufficiali nel settore del benessere animale sono affidati alle Autorità competenti che operano secondo programmi redatti in base alla valutazione del rischio. In ogni caso, se al primo controllo ufficiale effettuato successivamente alla richiesta di certificazione verranno rilevate non conformità, la certificazione verrà sospesa, in attesa dell’adeguamento o revocata, nei casi più gravi o in mancanza di adeguamento nei tempi prescritti.</p> <p>Le NC legislative maggiori nell’ambito di qualsiasi controllo ufficiale bloccheranno il sistema di certificazione (non solo quelle legate ai controlli sul benessere, biosicurezza e medicinale veterinario). Le NC che determinano il semaforo rosso faranno scattare un’allerta all’Organismo di certificazione, che dovrà sospendere immediatamente la certificazione, fintanto che il semaforo non diventerà nuovamente verde. La ripresa della certificazione dovrà tenere conto anche di eventuali tempi minimi, così come previsti dal piano dei controlli. Sul punto, maggiori dettagli saranno forniti dal Ministero della Salute.</p>
La certificazione volontaria SQNBA – essendo abbinata all’accesso a fondi pubblici - deve proporre misure più	La certificazione SQNBA prevede il soddisfacimento di molte condizioni (strutture, gestione, sanità animali, ecc.) superiori ai limiti di legge, non sempre facili da rispettare e

## REQUISITI DI ACCESSO AL SQNBA

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>ambiziose e che garantiscano realmente standard più elevati di tutela degli animali coinvolti. Qualunque forma atta a certificare e finanziare la mera situazione produttiva attuale (con riferimenti addirittura al minimo rispetto della legge, così come indicato nelle disposizioni generali dei disciplinari sottoposti) rappresenterebbe, di fatto, un potenziale inganno nei confronti dei cittadini, in quanto non rappresenterebbe un percorso di valorizzazione della qualità, in tema di benessere animale, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa.</p>	<p>riscontrare. Tali condizioni ridurrebbero la possibilità di accesso al sistema da parte di molti allevamenti e filiere. I requisiti sono stati scelti sulla base di studi scientifici di livello internazionale (es. studi EFSA) e di analisi statistiche sul soddisfacimento dei requisiti stessi da parte degli allevatori italiani.</p> <p>Con il livello base, si è cercato di coinvolgere il maggior numero di allevamenti per proseguire un percorso virtuoso. Un successivo livello verrà definito sulla base dell'esperienza dei primi anni di applicazione e prevederà requisiti più restrittivi.</p>
<p>Gli allevamenti certificati secondo il disciplinare "sistema di allevamento stallino senza ricorso al pascolo", potranno accedere all'Eco-schema 1 - livello 2?</p>	<p>No. L'Eco-schema 1 - livello 2 prevede che gli allevamenti siano certificati al sistema SQNBA (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale) con pascolamento oppure siano allevamenti certificati per il metodo biologico.</p>

## NON CONFORMITÀ

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>In caso di Non Conformità (N.C.) i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato, o per tutto l'allevamento?</p>	<p>Il decreto prevede la classificazione della NC in lieve e grave, in entrambi i casi l'allevatore dovrà individuare il trattamento, la causa e l'azione correttiva.</p> <p>In caso di NC lieve, i riferimenti alla certificazione possono rimanere ma è necessario che l'allevatore stabilisca il trattamento e le azioni correttive.</p> <p>In caso di NC grave, si potrebbe arrivare al divieto di utilizzo dei riferimenti alla certificazione sul singolo animale o sull'intero allevamento, in funzione della gravità e dell'identificazione della causa.</p>
<p>Come e quando termina la N.C.?</p>	<p>La non conformità si ritiene chiusa quando il trattamento e le azioni correttive sono state attuate e si sono dimostrate efficaci.</p> <p>Per le NC legislative che determinano il semaforo rosso (prerequisiti di accesso) si rimanda alle disposizioni che saranno adottate dal Ministero della salute.</p>
<p>Il non rispetto di un solo requisito fa perdere la qualifica all'azienda con conseguente ripetizione dell'iter autorizzativo?</p>	<p>Tutti i requisiti stabiliti nei disciplinari devono essere rispettati. In caso di carenza verrà emessa una non conformità (lieve o grave) e l'allevatore dovrà adottare misure adeguate per correggere tale carenza, come illustrato nell'Allegato 1, parte C, §4. b.</p>
<p>La perdita di qualifica decorre dal momento della verifica ispettiva o può essere retroattiva al momento in cui si verifica la NC?</p>	<p>L'emissione di non conformità non implica automaticamente la perdita della certificazione.</p> <p>La certificazione può essere persa nei casi previsti dal §10 dell'allegato 1 parte C del Decreto.</p>

### NUMERO CAPI - LIMITE 50 BOVINI

Domanda	Risposta
La soglia di 50 capi per definire un piccolo allevamento bovino è riferita alla consistenza media annuale o al momento dell'ispezione?	Il CTSBA ha stabilito che il numero dei 50 capi riportato al paragrafo 2 del campo di applicazione del Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare con o senza ricorso al pascolo ed in tutti gli altri disciplinari per la specie bovina che prevedono un riferimento ai 50 capi, deve essere calcolato come media annuale. Detto limite di 50 capi è elevato a 90 capi per gli allevamenti che ricadono nelle zone montane.
Perché la soglia non è espressa in UBA?	Non c'è una grande differenza pratica tra usare il numero di capi o le UBA; se si usassero le UBA, la soglia dovrebbe scendere approssimativamente a 40. L'impiego del numero di capi consente un diretto allineamento agli strumenti statistici e alle rilevazioni della BDN, che si basano sul numero di capi e non di UBA.
Da più parti si sostiene che il limite di 50 capi bovini sia troppo basso.	Il numero di capi per la definizione di allevamento familiare, limitatamente alle zone montane, è pari a 90. Le Zone montane sono le superfici individuate ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei PSR regionali vigenti.

### PASCOLO

Domanda	Risposta
Chi valuterà la conformità del pascolo?	La conformità ai requisiti del disciplinare dovrà essere accertata dall'Organismo di certificazione.
Come si pongono i requisiti SQNBA rispetto al carico massimo sui prati permanenti dall'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680?	Per la certificazione dovrà essere rispettato il limite dei 500 mq/UBA, che non si riferisce solo al prato permanente ma a qualunque superficie con presenza di vegetazione.
Cosa significa "con altra produzione vegetale"?	Qualunque superficie con presenza di vegetazione.
Il pascolo può essere non consecutivo? Nei piccoli allevamenti a posta fissa lo spazio "libero" può essere utilizzato a turno?	1 periodo di pascolo può essere non consecutivo e nei piccoli allevamenti le poste fisse possono essere utilizzate a turno, purché tutti gli animali non in lattazione siano lasciati liberi per 60 giorni all'anno al pascolo, o su una superficie di esercizio di almeno 6 mq/UBA.
Chiarimenti sulla densità al pascolo;	Sia il pascolo che la superficie di esercizio possono essere utilizzati a turno, purché sia assicurato l'accesso al pascolo di almeno il 30 % degli animali per almeno 60 giorni in un anno. Al pascolo, deve essere sempre garantita sufficiente alimentazione e in ogni momento ciascuna UBA deve avere a disposizione almeno 500 mq.
Quali allevamenti bovini potranno accedere all'ecoschema 1, livello 2?	Potranno accedere all'eco-schema 1, livello 2 solo gli allevamenti certificati in base al " <i>Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo</i> " oppure gli allevamenti aderenti al

PASCOLO	
Domanda	Risposta
	“Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare” che prevedono il pascolo.
Perché si prevede il limite di 500 mq/UBA anziché un limite di UBA/ha*anno?	Il limite di 500 mq/UBA si riferisce alla disponibilità di spazio per ogni animale in ogni momento, e non al carico cumulato in corso d’anno.

SPRECO IDRICO	
Domanda	Risposta
Si chiedono chiarimenti sulle tecniche per limitare lo spreco idrico con le diverse pavimentazioni.	Si tratta di una valutazione specifica, da effettuarsi caso per caso, tenendo conto delle strutture esistenti, da parte del veterinario valutatore con competenze tecniche. In ogni caso, il lavaggio delle sale mungitura e delle aree di sosta immediatamente a ridosso deve essere eseguito: è tuttavia preferibile usare le idropultrici piuttosto che i getti d’acqua, in quanto l’idropultrice consuma meno acqua del getto libero e garantisce una pulizia più accurata. I pavimenti coperti da lettiera permanente non sono soggetti a lavaggi, ma solo al rinnovo periodico della lettiera.
Si chiede di allargare le prescrizioni anche alla gestione dei reflui	La normativa europea, nazionale e regionale sulla gestione dei reflui è abbondante e dettagliata (si veda il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e il DM 25 febbraio 2016 n.5046). Al momento non sono previsti ulteriori requisiti per la certificazione SQNBA.

REQUISITI DI CERTIFICAZIONE (DISCIPLINARI)	
Domanda	Risposta
Come sono stati scelti i limiti dei requisiti inclusi nei disciplinari (in particolare per BCS, abbeveratoi, posti in mangiatoia, formazione e numero degli addetti, valutazione delle lesioni cutanee e della mortalità, libertà di movimento)?	I limiti sono stati selezionati a partire dalle Checklist Classyfarm e dai Manuali, che li descrivono; nei Manuali sono riportati i relativi riferimenti bibliografici. (consultare la pagina web <a href="https://www.classyfarm.it/index.php">https://www.classyfarm.it/index.php</a> -> Veterinario Aziendale -> Checklist e Manuali) Il CTSBA ha adottato tali indicazioni confermandone la correttezza.
Oltre ai requisiti SQNBA ad oggi proposti nei disciplinari esistenti, sono previste delle integrazioni per i gruppi di animali non inclusi o per aggiungere ulteriori requisiti?	Attualmente i requisiti sono quelli scelti e valutati dal CTSBA. In futuro, il CTSBA potrà definire aggiornamenti/integrazioni in relazione a molteplici fattori. Sulla base dei risultati raggiunti nei primi anni di applicazione, il CTSBA intende definire una implementazione dei requisiti secondo livelli superiori come prevede il decreto che istituisce il SQNBA. Per animali stabulati in ambienti diversi da quelli presentati, è prevista la redazione di nuovi disciplinari da parte del CTSBA.
Il disciplinare per la certificazione SQNBA dei bovini da latte allevati in stalla, con più di 50 capi, oggi esclude dal processo di certificazione gli	Il numero di capi per la definizione di allevamento familiare, limitatamente alle zone montane, è pari a 90. Le Zone montane sono le superfici individuate ai sensi dell'art.

### REQUISITI DI CERTIFICAZIONE (DISCIPLINARI)

Domanda	Risposta
allevamenti a stabulazione fissa. Si chiede di rendere possibile l'accesso alla certificazione SQNBA per i bovini da latte allevati in stalle a stabulazione fissa sopra i 50 capi, attraverso l'adozione del disciplinare completo, a fronte di quello semplificato previsto per gli allevamenti sotto i 50 capi.	32, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei PSR regionali vigenti.
Si chiede di modificare nei disciplinari e di non consentire che i suini allevati all'aperto provengano da allevamenti con scrofe in gabbia.	La richiesta sarà presa in analisi nella definizione futura del disciplinare previsto per le scrofaie.
Si contestano i seguenti aspetti: -tolleranza della pratica della "posta fissa"; -durata del pascolo di appena 60 gg; -percentuale troppo bassa di animali che accedono al pascolo (solo il 30% degli animali dovrebbe rispettare l'obbligo del pascolamento).	Il CTSBA ha valutato come in molte aree del territorio nazionale la stabulazione fissa possa essere una condizione obbligatoria per lunghi periodi dell'anno. I 60 gg di pascolo sono considerati da EFSA come una condizione utile al benessere ed in grado di compensare il restante periodo a stabulazione fissa. La percentuale del 30 % è stata ritenuta idonea per questo livello di certificazione; percentuali superiori saranno valutate nella definizione per i livelli superiori.
Nel Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo, al punto 4, AREA STRUTTURA, Libertà di movimento degli animali, la seconda frase recita: " <i>In caso di stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio</i> ". Da quanto affermato sembrerebbe che in questo disciplinare sia ammessa la posta fissa. È corretta questa interpretazione?	Non è ammessa la stabulazione fissa. Il <i>Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo</i> , così come chiaramente previsto al paragrafo " <i>2. Campo di applicazione</i> ", ammette allevamenti di bovini finalizzati alla produzione di latte e/o carne, che praticano la stabulazione libera su lettiera o cuccette con ricorso al pascolo per almeno il 30% degli animali e per 60 gg/anno oppure l'allevamento integrale al pascolo.

### Veterinario Aziendale / Veterinario incaricato / Agronomi

Domanda	Risposta
Si chiede che venga mantenuta la figura del <b>veterinario incaricato</b> , soprattutto nelle filiere, e che non venga imposto il veterinario aziendale. Questo risolverebbe il conflitto d'interessi e permetterebbe l'attivazione del sistema di certificazione che altrimenti troverebbe un ostacolo insormontabile;	Non si ravvede il conflitto di interessi dal momento che il veterinario aziendale svolge l'attività di autovalutazione prevista dal DM 7 dicembre 2017 (prima del semaforo) mentre il veterinario che valuta i requisiti del SQNBA svolge attività di certificazione per l'ente di certificazione (dopo il semaforo). Ovviamente le 2 attività non possono essere svolte dallo stesso veterinario nello stesso allevamento
Con riguardo alle attività di valutazione del Veterinario valutatore, si ritiene opportuno prevedere che al momento delle verifiche "della capacità del	L'audit di valutazione della conformità ai requisiti del disciplinare SQNBA richiede necessariamente la presenza del responsabile dell'allevamento. Il veterinario aziendale potrà essere presente ma non obbligatoriamente.

Veterinario Aziendale / Veterinario incaricato / Agronomi	
Domanda	Risposta
<p>sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal Sistema SQNBA” (articolo 6, DM 2 agosto 2022) sia presente il Veterinario Aziendale.</p>	<p>La sua presenza potrà essere oggetto di accordi col responsabile dell'allevamento.</p>
<p>Considerazioni generali anche in vista dell'adozione di linee guida e manuali operativi SQNBA.</p> <p>Dai commenti del Partenariato emerge molto disorientamento sul ruolo del Veterinario e del Veterinario Aziendale, una confusione alimentata da una incoerenza normativa generale, dovuta alla stratificazione di momenti storici molto diversi tra loro, da parte di legislatori e di ministeri diversi. Il Veterinario “Aziendale” del 2017 è una figura di autocontrollo in allevamento, non sostituibile (come ventilato da alcune organizzazioni) con altri profili professionali non laureati in Medicina Veterinaria, in quanto figura eminentemente sanitaria creata per l'epidemiologia-sorveglianza e la categorizzazione del rischio ai fini del controllo veterinario ufficiale, ovvero della verifica della conformità sanitaria di quel dato allevamento, anche ai fini della certificazione.</p> <p>Dal momento che il sistema di categorizzazione del rischio ClassyFarm viene utilizzato anche dalla disciplina SQNBA come “pre-requisito” per accedere alla certificazione di qualità, non è eludibile considerare che quello stesso Veterinario che immette i dati in Classyfarm per la categorizzazione del rischio non può che essere, quando volontariamente designato tale dall'allevatore, il Veterinario Aziendale ex decreto del 2017.</p> <p>Quanto all'incaricato, figura dismessa eppure riproposta da alcune organizzazioni, desideriamo far presente che chi scrive ha avanzato da tempo la proposta di introdurre il principio normativo secondo il quale nell'allevamento dove l'operatore abbia designato il Veterinario Aziendale ai sensi del DM 7 dicembre 2017, nessun altro vi possa svolgere i compiti previsti</p>	<p>In questa fase di avvio del SQNBA, si ritiene opportuno mantenere anche la figura del veterinario incaricato negli allevamenti in cui non è designato il Veterinario Aziendale (D.M. 7 dicembre 2017).</p>

<b>Veterinario Aziendale / Veterinario incaricato / Agronomi</b>	
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
dal DM 7 dicembre 2017 e dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale) e dal Sistema SQNBA in autocontrollo.	

<b>PAC</b>	
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Si chiede di confermare per l'intero periodo di programmazione la soglia dei 20 UBA quale condizione di esclusione dalla necessità di certificazione SQNBA per la concessione degli aiuti previsti dall'Eco-schema 1 livello 2.	Per l'anno 2025 è stata richiesta la modifica al PSP per l'Eco-schema 1, livello 2 per estendere la suddetta deroga per i piccoli allevamenti fino a 20 UBA per l'intera durata della programmazione.